

3 4371 27/10/2020

0,00 **T6G20L004371000EE**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G

ESENTE



**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"BLOG TERRITORI E PARADOSSI APS"**

Verbale di Assemblea Straordinaria del 19/10/2020

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 20:30 presso la sede di Piazzale Zendrini 7, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione BLOG TERRITORI E PARADOSSI APS. Assume la presidenza il Sig. Gianfranco Damiani, verbalizza il Sig. Delle Vedove Luciano. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo, comunicato ai soci così come previsto dall'art. 7 e dall'art. 8 dello statuto vigente e che sono presenti n. 18 soci su n. 21 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti ha ritenuto che l'associazione, costituita a Campalto in data 30 gennaio 2006, debba procedere ad apporre delle modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa e conforme alla nuova normativa che disciplina le organizzazioni di volontariato del Terzo Settore.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 20 articoli.

A conclusione della lettura dei 20 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Campalto, 19 ottobre 2020

Il segretario
Luciano Delle Vedove

Luciano Delle Vedove

Il Presidente
Gianfranco Damiani

Gianfranco Damiani

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BLOG TERRITORI E PARADOSSI APS"

STATUTO



Art. 1. Denominazione e sede.

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "BLOG TERRITORI E PARADOSSI APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Passo al n.10, 30173 Campalto - Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione (APS) è regolata dal presente statuto; lo statuto vincola la sua osservanza da parte degli associati.

Art. 2. Finalità.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Promozione dell'arte e della cultura, in tutte le loro forme, con particolare attenzione al loro rilievo sociale.
- b) Promozione di incontri per accrescere l'integrazione tra le diverse culture e tra le diverse forme di espressione artistica, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- c) Tutela e promozione del patrimonio artistico e storico.
- d) Tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale del territorio.
- e) Promozione di iniziative di carattere ricreativo, motorio e sportivo.
- f) Confronto e collaborazione permanente con le Associazioni, la Scuola e le altre agenzie educative per la crescita culturale e sociale del territorio.
- g) Radicamento dell'Associazione nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, valorizzando l'aspetto dello scambio generazionale, per trasmettere la cultura della solidarietà e l'avvicinamento al mondo del volontariato, curando, in particolare, il sostegno agli studi e la formazione di giovani capaci e meritevoli attraverso il conferimento di premi e/o borse di studio.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati/e, sono:

- a) lett. i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- b) lett. w) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- a) Attività culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di video e presentazioni di documenti.
- b) Organizzazione di corsi e laboratori riguardanti le tecniche di espressione artistica.
- c) Promozione ed organizzazione di mostre, manifestazioni, rassegne, concorsi, spettacoli attinenti al mondo della cultura, dell'arte e dello sport.
- d) Utilizzo di diverse forme di comunicazione, con particolare attenzione ad internet e ai social network, per promuovere, illustrare, valorizzare le proprie finalità e iniziative.
- e) organizzazione di eventi, dedicati ai principali temi e fenomeni dell'attualità politica e sociale con particolare riferimento alla partecipazione dei giovani.
- f) attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3. Soci.

L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'associazione si compone di:

- a) soci ordinari: sono coloro che s'impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'assemblea.
- b) soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:





- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
- c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
- d) Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18.
- e) Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- f) Denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

e il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 5. Recesso ed esclusione del socio.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 5bis Volontario e attività di volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 6. Organi sociali.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci.
- b) Consiglio Direttivo.
- c) Presidente.
- d) Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di legge, art. 30 del D.Lgs. 117/17).
- e) Organo di Revisione legale dei conti (nominato al verificarsi delle condizioni di legge, art. 31 del D.Lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7. L'assemblea dei soci.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8. Compiti dell'assemblea.

L'assemblea deve:

- a) Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.
- b) Approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto.
- c) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali.
- d) Nominare e revocare quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- f) Deliberare sull'esclusione degli associati.
- g) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- h) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- i) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9. Validità delle assemblee.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10. Verbalizzazione.

- a) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto da Presidente.
- b) Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.



Art. 11. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari tra 7 e 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) Amministra l'associazione.
- b) Attua le deliberazioni dell'assemblea.
- c) Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- d) Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- e) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- f) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- g) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- h) Disciplina l'ammissione degli associati.
- i) Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Art. 12. Il Presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
- c) Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14. Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15. Risorse economiche.

Le risorse economiche dell' Associazione possono essere costituite da:

- a) Quote associative.
- b) Contributi pubblici e privati.
- c) Donazioni e lasciti testamentari.
- d) Rendite patrimoniali.
- e) Attività di raccolta fondi.
- f) Rimborsi da convenzioni.
- g) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16. Gestione economico/finanziaria e Rendiconto economico-finanziario.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 17. Dello scioglimento dell'Associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

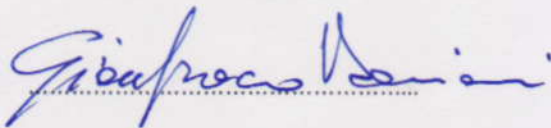
Art. 19. Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20. Norma transitoria

- a) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
- b) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

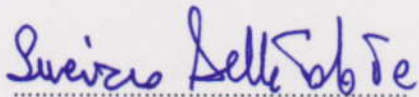
il presidente
Gianfranco Damiani



Gianfranco
Damiani
05.06.2023
11:26:42
GMT+01:00



il segretario
Luciano Delle Vedove



27 OTT, 2020

Rag. il

Euro

Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al N. 4371 serie 3 A PRIVATI

IL FUNZIONARIO (*)

Domenico Berton

(*) Firma su delega del Direttore provinciale (Eugenio Amilcare)